



CITTA' METROPOLITANA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con i poteri del Consiglio Comunale

N. 55

del 19/12/2025

Oggetto: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche 2024 - Art. 20 D.Lgs 175/2016.
--

L'anno duemilaventicinque il giorno diciannove del mese di dicembre presso la Casa Comunale, il Commissario Straordinario, nella persona del dott. Gradone Armando, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 17 novembre 2025 con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Molfetta e assegnata la provvisoria gestione del Comune, con i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Sindaco, assistito dal Segretario Generale dott. Lozzi Ernesto.

Il Commissario Straordinario, passa ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto e istruita dal Responsabile del Settore competente.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

avente ad oggetto:

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche 2024 - Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016

che viene sottoposta all'esame del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale

VISTO l'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP) e sue ss.mm.ii., in base al quale le pubbliche amministrazioni effettuano annualmente, con proprio provvedimento da approvarsi entro il 31 dicembre, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette (c.d. "revisione ordinaria") e che qualora, all'esito dell'analisi effettuata vengano in rilievo le fattispecie di cui al comma 2, lettere da a) a g), le pubbliche amministrazioni adottano un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, corredato da apposita relazione tecnica che dia specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione;

VISTO che le fattispecie riportate dal citato comma 2 sono:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'articolo 4;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 del TUSP i Comuni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e che è consentito detenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici");
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, di cui all'art. 180 del D. Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, co. 1 e 2 del TUSP;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente o agli Enti Pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di Enti senza scopo di lucro e di Amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, co. 1 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016.

VISTO l'art. 2 del TUSP, che alle lett. h) ed i) provvede a fornire alcune precisazioni sulla definizione di "servizio":

h) «servizi di interesse generale»: le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale;

i) «servizi di interesse economico generale»: i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato;

VISTO l'art. 30 del D. Lgs. n. 201/2022 che prescrive l'obbligo di una relazione in appendice a quella già prevista dall'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016, recante, per ogni servizio affidato in house, il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio;

CONSIDERATO che, a completamento di tale adempimento, in caso di adozione di un piano di razionalizzazione, ai sensi del comma 4 dello stesso art. 20 del TUSP, le pubbliche amministrazioni approvano, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, una relazione sull'attuazione del piano e sui risultati conseguiti;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 7 dell'art. 20 del TUSP, la mancata adozione

degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti”;

VISTO che, con la delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 09/12/2024 “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche 2023 - art. 20 d.lgs. n. 175/2016” si è provveduto sia a rendicontare i risultati di razionalizzazione ottenuti nella precedente revisione (approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 29/11/2023), sia ad approvare le misure di razionalizzazione riportate sinteticamente nella tabella seguente:

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PREVISTO CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 46 DEL 09/12/2024

Denominazione società	Quota %	Esito della rilevazione	Tempi di attuazione	Modalità
AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI SRL (ASM SRL)	100,00	razionalizzazione mediante aggregazione ad altra società partecipata (SANB SpA)	tempistica da ridefinire in ambito ARO	Le modalità operative andranno approvate dal Consiglio Comunale di Molfetta di concerto con l'amministrazione societaria, gli altri Comuni soci in ambito ARO e la Regione Puglia.
MULTISERVIZI MOLFETTA SRL	100,00	mantenimento senza azioni di razionalizzazione		
MOBILITA' E TRASPORTI MOLFETTA SRL (MTM SRL)	100,00	mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione	31/12/2024	Sono state adottate nel corso del 2024 le azioni di razionalizzazione, in primis passaggio alla MTM del servizio parcometri, contemplato dalla delibera di giunta n. 55/2024. La Società, inoltre, risulta vincitrice di un contributo di euro 594.000,00 da parte della regione Puglia per l'attivazione di un servizio integrato e complementare di trasporto pubblico locale e sharing mobility nel territorio di Molfetta e Giovinazzo.
SANB	27,80	mantenimento della partecipazione in SANB SpA con azioni di razionalizzazione della società (aggregazione con ASM srl)	tempistica da ridefinire in ambito ARO	Le modalità operative andranno approvate dal Consiglio Comunale di Molfetta di concerto con l'amministrazione societaria, gli altri Comuni soci in ambito ARO e la Regione Puglia.
CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELL'AREA CONCA BARESE scrl	7,50	mantenimento senza azioni di razionalizzazione sino all'ormai imminente scioglimento della società		Scadenza sociale al 31/12/2024

DATO ATTO che, per tutto quanto su esposto, il Comune di Molfetta è tenuto:

1. ad approvare una relazione tecnica ex art. 20 D. Lgs. n. 175/2016 sulle misure di razionalizzazione poste in essere in virtù dell'aggiornamento del piano approvato con la sopracitata delibera di Consiglio Comunale n. 46/2024;
2. a redigere per i servizi affidati in house, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 201/2022, apposita

appendice alla relazione tecnica ex art. 20 D. Lgs. n. 175/2016, con ricognizione sull'andamento degli stessi dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio;

3. ad effettuare una analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni detenute al 31/12/2024,
4. adottare un ulteriore aggiornamento del piano di razionalizzazione nel caso sussistano i presupposti;

VISTA la "Relazione Tecnica" e relativa appendice, redatta dall'Ufficio competente ed allegata al presente provvedimento (Allegato A) a farne parte integrante e sostanziale, che relaziona sia sulle misure di razionalizzazione realizzate in virtù del piano di razionalizzazione approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 46/2024, sia sull'analisi dell'assetto complessivo di tutte le partecipazioni detenute al 31/12/2024, istruita in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 20 del TUSP, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo, occorre predisporre un piano di riassetto per la loro razionalizzazione fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

VISTO l'esito dell'analisi effettuata dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, come risultante dalla Relazione Tecnica e relativa appendice citata alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO opportuno recepire le indicazioni formulate in Relazione Tecnica e procedere ad approvare un piano di riassetto;

TENUTO CONTO che i piani di riassetto devono essere individuati perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VISTE, inoltre, le "Linee guida per la redazione del provvedimento da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP" rese disponibili dal MEF Dipartimento del Tesoro e l'ivi allegato documento "Schede di Rilevazione" suggerito come modello da allegare alle deliberazioni consiliari degli enti per l'adempimento della Revisione periodica delle Partecipazioni e base di partenza per il conseguente adempimento di trasmissione, ai sensi del comma 3 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, sull'applicativo "Partecipazioni" del sito web del MEF;

VISTO che la Relazione Tecnica sopra citata (Allegato A) contiene, oltre che l'appendice, anche le prescritte "Schede di Rilevazione" debitamente compilate con i dati desumibili dalla suddetta Relazione Tecnica e che costituiranno oggetto di trasmissione alle autorità competenti;

VISTI i commi 3 e 4 dell'art. 20 del TUSP in virtù dei quali i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 della stessa norma e le relazioni sull'attuazione della razionalizzazione adottata nell'esercizio precedente vanno trasmessi alla competente sezione di controllo della Corte

dei Conti ed alla competente struttura individuata presso il MEF, nei tempi e con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espressi dal Dirigente del I Settore in cui è incardinata l'AREA Partecipate;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il D.P.C.M. del 28/12/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il DPR pervenuto dalla Prefettura di Bari con prot. n. 0168725 del 05/12/2025;

Stante pertanto la competenza del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale ad adottare il presente atto, ai sensi dell'art. 141 del D. lgs. n.267/2000 e s.m.i.

DELIBERA

per tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente riportato e approvato:

1. **di approvare** l'analisi dell'assetto complessivo di tutte le partecipazioni detenute dal Comune di Molfetta al 31/12/2024 riportata nella "Relazione Tecnica", allegato A al presente provvedimento, a farne parte integrante e sostanziale, completa della relativa appendice e schede di rilevazione;
2. **di dare atto** dello stato di attuazione dei piani di razionalizzazione approvati con i precedenti atti ricognitivi con riguardo ad ognuna delle partecipazioni nella stessa Relazione tecnica, allegata al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;
3. di procedere al piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione all'alienazione delle partecipazioni detenute dal Comune di Molfetta, rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 175/2016 e s.m.d., come in sintesi di seguito riportato:

<u>Denominazione società</u>	<u>Quota %</u>	<u>Esito della rilevazione</u>	<u>Tempi di attuazione</u>	<u>Modalità</u>
AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI SRL (ASM SRL)	100,00	razionalizzazione (opzione aggregativa di ASM in SANB con gestione unica, ovvero opzione di affidamento in house al lotto funzionale ad ASM)	tempistica da ridefinire in ambito ARO	Il quadro normativo regionale, innovato dall'art. 128 L.R. n. 42/2024, permette oggi di optare per una delle due opzioni
MULTISERVIZI MOLFETTA SRL	100,00	mantenimento senza azioni di razionalizzazione		
MOBILITA' E TRASPORTI MOLFETTA SRL (MTM SRL)	100,00	mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione	31/12/2025	Sono state adottate nel corso del 2024 le azioni di razionalizzazione, in primis passaggio alla MTM del servizio parcometri, contemplato dalla delibera di giunta n. 55/2024. Con tale operazione si stima di ottemperare già nel 2025 alle previsioni ex art. 20, comma 2, lettera d) TUSP
SANB	27,80	razionalizzazione (opzione aggregativa di ASM in SANB con gestione unica, ovvero opzione di affidamento in house al lotto funzionale ad ASM)	tempistica da ridefinire in ambito ARO	Il quadro normativo regionale, innovato dall'art. 128 L.R. n. 42/2024, permette oggi di optare per una delle due opzioni
CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELL'AREA CONCA BARESE scarl	7,50	Società estinta il 31/12/2024	Già raggiunto	Scadenza sociale il 31/12/2024

4. **trasmettere** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
5. **inviare** copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed alla competente struttura del MEF, con le modalità indicate dall'art. 20, c. 3 e 4, T.U.S.P.;
6. **dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co.4, D.Lgs. n. 267/2000 stante l'urgenza di provvedere per la scadenza fissata dalla legge.

Il Dirigente, redattore della presente proposta di deliberazione, la sottoscrive a valere anche quale parere tecnico favorevole reso ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000;

Data 17/12/2025

**Il Dirigente del Settore I Bilancio,
Patrimonio, Partecipate e
Servizi Istituzionali
dott. Mauro De Gennaro**

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Istituzionali, vista ed esaminata la proposta di deliberazione sopra riportata, esprime parere, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147- bis del D.Lgs n. 267/2000;

☒ di regolarità contabile

☐ di non rilevanza contabile in quanto non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Data 17/12/2025

**Il Dirigente del Settore I Bilancio,
Patrimonio, Partecipate e
Servizi Istituzionali
dott. Mauro De Gennaro**



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche 2024 - Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla sopra riportata proposta di deliberazione, dai competenti Dirigenti, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ACCERTATA l'urgenza degli adempimenti conseguenti

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.EE.LL. D.Lgs n. 267/2000

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

dott. Armando GRADONE



IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Ernesto LOZZI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 e 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 – Art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/2009 e ss.mm.ii.)

La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal giorno **23 DIC, 2025** per quindici giorni consecutivi.



SEGRETARIO GENERALE
Dott. Ernesto LOZZI

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA' E PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal _____ per quindici giorni consecutivi;
- è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

Molfetta, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Ernesto LOZZI